

Regolamento del Difensore civico

Delibera del Consiglio Provinciale n. 208 del 10.12.2001

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'attivazione ed il funzionamento del Difensore Civico della Provincia di Firenze nel rispetto delle norme contenute nel Titolo V, Capo III, dello Statuto.

Articolo 2

(Funzioni)

1. Il Difensore Civico assicura senza alcun onere a carico del richiedente, nei limiti e secondo le modalità del presente regolamento, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi singoli o associati.
2. Il Difensore Civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Il Difensore Civico esercita altresì le altre funzioni stabilite dalla legge.
4. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Articolo 3

(Elezione)

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale con voto segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Ove nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta si procede, sempre nella stessa seduta, con voto segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Ove tale maggioranza non venga raggiunta nelle prime due votazioni si procede a votazione, in distinta seduta e con voto segreto, sempre in ballottaggio tra i due candidati dell'ultima votazione, e risulterà eletto il candidato che avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La nomina del Difensore Civico è subordinata alla presentazione all'Amministrazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

3. Si estendono al Difensore Civico le norme statutarie e regolamentari vigenti che obbligano i consiglieri provinciali a rendere pubblica la propria situazione associativa ed economica.

Articolo 4

(Requisiti, cause ostative, decadenza)

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso di diploma di laurea e che abbiano maturato una pluriennale esperienza professionale, di docenza, pubblico impiego o di incarico elettivo nelle pubbliche amministrazioni che comprovino la necessaria competenza in discipline giuridiche o amministrative.

2. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:

- a) coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a consigliere Provinciale a norma del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- b) i Parlamentari, i Consiglieri e gli Assessori regionali e di Enti Locali;

c) coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente, Assessore e Consigliere della Provincia di Firenze nei tre anni precedenti;

d) coloro che ricoprono incarichi di responsabilità comunque denominati in sindacati, partiti e movimenti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;

e) coloro che sono amministratori o revisori dei conti o dipendenti di concessionari di pubblici servizi, di enti, istituzioni e aziende, anche consortili, dipendenti dalla Provincia ovvero di enti e aziende con partecipazione di capitale provinciale;

3. Qualora si accerti l'esistenza di cause originarie o sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità non tempestivamente rimosse, il Presidente convoca il Consiglio provinciale perché provveda a pronunciare a norma di legge la decadenza del Difensore Civico.

4. Costituisce causa di decadenza l'accettazione di candidature ad elezioni nel territorio della Provincia di Firenze.

5. L'elezione del nuovo Difensore Civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 5

(Revoca)

1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni sulla base di una mozione firmata da un terzo dei Consiglieri provinciali.

2. La mozione di revoca, previa acquisizione delle deduzioni da formularsi da parte del Difensore Civico entro il termine di quindici giorni dalla relativa notifica, deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e da questi discussa entro i successivi trenta giorni.

3. La revoca è deliberata dal Consiglio mediante votazione segreta con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio.

Ove approvata, il Difensore Civico cessa dalle sue funzioni dal giorno successivo a quello in cui la delibera di revoca gli è stata notificata.

4. L'elezione del nuovo Difensore Civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla approvazione della deliberazione di revoca con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 6

(Dimissioni)

1. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Difensore Civico al Presidente del Consiglio Provinciale. Esse devono essere assunte al protocollo della Provincia nella medesima giornata di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. L'elezione del nuovo Difensore Civico deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

3. In caso di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni l'elezione del Difensore Civico dovrà avvenire entro sessanta giorni dal verificarsi della morte o dell'evento impeditivo con le stesse modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 7

(Durata in carica)

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. Salvo i casi previsti ai precedenti articoli 4, 5 e 6, le funzioni del Difensore Civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore.

Articolo 8

(Ambito di intervento)

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Provinciale e i suoi servizi, compresi quelli affidati in concessione, enti, istituzioni e aziende, anche consortili, da essa dipendenti ovvero enti e aziende con partecipazione

di capitale provinciale.

2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Il Difensore Civico, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del Difensore Civico regionale o comunale, la trasmette ai relativi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

Articolo 9

(Rapporti con i ricorsi giurisdizionali o amministrativi)

1. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al Difensore Civico.

Articolo 10

(Attivazione dell'intervento)

1. Il Difensore Civico interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti, associazioni e formazioni sociali;

b) d'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 12.

2. La richiesta di cui al comma 1. lett. a) può essere formulata per iscritto, senza particolari formalità e senza spese, o oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata dall'ufficio.

Articolo 11

(Intervento su richiesta)

1. Nel caso di richiesta dei soggetti di cui all'art. 10 comma 1. lett. a), il Difensore Civico:

a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'art. 2, secondo e terzo comma, della Legge 7.8.1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda.

2. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei suoi compiti, oltre la richiesta di notizie, può:

a) consultare e ottenere copia, senza i limiti del segreto d'ufficio ed entro il termine massimo di venti giorni, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi provinciali;

b) convocare il responsabile dell'ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;

c) accedere agli uffici per adempiere gli accertamenti che si rendano necessari.

3. Il Difensore Civico può altresì esperire, su richiesta scritta del soggetto interessato, tentativi di conciliazione. In tal caso l'amministrazione è tenuta a convocare il soggetto richiedente con la presenza del Difensore Civico. Nel corso del tentativo di conciliazione il Difensore Civico può suggerire le soluzioni più idonee per il raggiungimento dell'accordo.

4. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni ed i suggerimenti del Difensore Civico.

5. Il Difensore Civico da immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a chi ne ha promosso l'intervento nonché all'amministrazione, anche ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del funzionario inadempiente.

Articolo 12

(Intervento d'ufficio)

1. Oltre che a richiesta dei soggetti indicati dall'art. 10 comma 1. lett. a), il Difensore Civico può intervenire d'ufficio qualora nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze

nell'attività e nei comportamenti dell'amministrazione, sempre al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità.

2. Degli interventi d'ufficio il Difensore Civico dà sollecita informazione al responsabile preposto al servizio, nonché all'amministrazione.

3. Il Difensore Civico può esercitare tutti i poteri istruttori previsti dall'art.11.

4. Il Difensore Civico dà specifica notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento con la relazione di cui all'art. 13.

Articolo 13

(Relazioni con gli Organi)

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività.

2. Il Difensore Civico, se richiesto dal Presidente del Consiglio, illustra al Consiglio la relazione annuale; può altresì illustrare al Consiglio altre relazioni, sempre su richiesta del Presidente, o su proposta di un terzo dei Consiglieri accolta dal Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio e le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

4. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari della propria attività.

Articolo 14

(Convenzione con il Difensore Civico regionale)

1. Il servizio di difesa civica provinciale può essere assicurato anche mediante convenzione con la Regione Toscana, autorizzata dal Consiglio Provinciale, che preveda l'utilizzo del Difensore Civico regionale, assicurando le modalità di espletamento del servizio in conformità alle disposizioni statutarie e del presente regolamento.

Tale convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra la Provincia di Firenze e la Regione Toscana.

Articolo 15

(Convenzioni con gli Enti Locali)

1. La Provincia può mettere a disposizione degli Enti Locali interessati il proprio servizio di difesa civica mediante apposite convenzioni, autorizzate dal Consiglio Provinciale, che regolano i rapporti organizzativi e finanziari.

Articolo 16

(Ufficio del Difensore Civico)

1. L'ufficio del Difensore Civico è istituzionalmente collegato al Consiglio Provinciale. Ha sede presso il Consiglio stesso e può svolgere le sue funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, ai locali ed ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede il Presidente della Provincia, su richiesta del Presidente del Consiglio, sentito il Difensore Civico.

3. Il personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico dipende funzionalmente dal medesimo e ad esso risponde per l'attività svolta.

4. Le istanze dirette al Difensore Civico possono essere presentate al suo ufficio e all'ufficio per le relazioni con il pubblico dell'Amministrazione Provinciale, il quale provvederà all'immediato inoltrare all'ufficio del Difensore delle stesse.

Articolo 17

(Indennità)

1. Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione mensile pari ad un terzo di quella percepita dal Presidente della Provincia, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del proprio incarico secondo le modalità e nelle misure previste dalla legge per i consiglieri provinciali.

Articolo 18

(Entrata in vigore)

1. Il Presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla esecutività della relativa delibera di approvazione. Da tale data è abrogato il “Regolamento per l’esercizio delle funzioni dal parte del Difensore civico provinciale”, approvato con delibera consiliare n. 16 del 6.2.1995, modificata con delibera consiliare n. 195 del 9.12.1996.